

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2019, n. 91

APPROVAZIONE STATUTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (A.R.P.A.L. - PUGLIA) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2018, N. 29.

L'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, confermata dal Direttore del Dipartimento prof. Domenico Laforgia riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

- La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni", identifica all'art. 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane;
- L'articolo 1, comma 89, della medesima legge dispone che "lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85". In tale ultima categoria ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l'impiego, con riferimento ai quali l'Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell'art. 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l'adozione i provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dal disegno di legge approvato con l'approvazione della legge 183/2014;
- La Legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede, all'articolo 1, comma 3, il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;
- L'art. 15 rubricato "Servizi per l'Impiego" del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 detta specifiche misure volte a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa che assicurino la continuità dei servizi medesimi;
- la Legge regionale n. 31 del 30 ottobre 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" ed, in particolare, l'art. 4, comma 2, che prevede che "Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino alla data di entrata in vigore delle riforme di settore";
- la Legge regionale n. 9 del 27 maggio 2016 "Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)" ed, in particolare, l'art. 9, commi 1 e 2 che, oltre a confermare che "Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalla Città metropolitana di Bari e dalle province fino all'entrata in vigore delle riforme di settore", stabilisce altresì che "Per il biennio 2015-2016, fino alla costituzione dell'Agenzia nazionale del lavoro, i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro sono disciplinati sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125";

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, i commi da 793 e 800, che prevedono specifiche disposizioni finalizzate a completare la transizione in capo alle Regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego, nonché a consolidare la loro attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definite ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto;

VISTA inoltre la Legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 avente ad oggetto “ Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”, con la quale sono stati disciplinati le funzioni e i compiti conferiti alla regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all’art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

VISTO, in particolare, l’art. 7 della suddetta Legge regionale che prevede l’istituzione dell’Agenzia Regionale per le politiche Attive del lavoro (A.R.P.A.L.), quale ente tecnico-cooperativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell’ambito delle competenze in materia di politiche attive per il lavoro;

ATTESO che lo stesso art. 7, ai commi 2 e 3, stabilisce che l’Agenzia Regionale per le politiche Attive del lavoro (A.R.P.A.L. - Puglia) ha personalità giuridica e piena autonomia e che la Giunta Regionale approva lo statuto;

VISTO, infine, il DPGR n. 1 del 8 gennaio 2019 con il quale si è proceduto alla nomina del Commissario straordinario dell’A.R.P.A.L., nella persona del dott. Massimo Cassano, con il compito di completare il percorso finalizzato a rendere operativa l’A.R.P.A.L. - Puglia nell’esercizio delle attività ad essa attribuite per legge;

VISTA la bozza di statuto elaborata in conformità ai quadro normativo di riferimento;

PREMESSO quanto sopra, si rende necessario procedere all’approvazione dello Statuto dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. - Puglia) allegato alla presente deliberazione, allegato A);

Sulla base delle risultanze istruttorie, l’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione professionale, Prof. Sebastiano Leo, propone l’adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. Puglia n. 29/2018, art. 7, comma 3.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato;
- di approvare lo Statuto dell’Agenzia per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. - Puglia), di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 29/2018;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
GIOVANNI GIANNINI

STATUTO**dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.R.P.A.L. – Puglia) istituita
con Legge Regionale 29 giugno 2018, n. 29**

- Art. 1. Denominazione, natura e attività
- Art. 2. Sede e articolazioni territoriali
- Art. 3. Organi dell’Agenzia
- Art. 4. Compiti del Direttore Generale
- Art. 5. Nomina del Direttore Generale
- Art. 6. Revisore Unico
- Art. 7. Dirigenti
- Art. 8. Personale
- Art. 9. Atto di organizzazione
- Art. 10. Risorse finanziarie
- Art. 11. Bilanci e contabilità
- Art. 12. Patrimonio
- Art. 13. Pubblicità degli atti
- Art. 14. Entrata in vigore

Articolo 1**Denominazione, natura e attività**

1. L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – Puglia (ARPAL – Puglia) è l’ente pubblico non economico mediante il quale la Regione Puglia esercita le funzioni in incontro tra domanda e offerta di lavoro e garantisce l’erogazione dei servizi per l’impiego.
2. L’ARPAL – Puglia è dotata di personalità giuridica e piena autonomia. In quanto ente strumentale, l’ARPAL – Puglia è assoggettata all’indirizzo e al controllo della Regione Puglia.
3. L’ARPAL – Puglia disciplina le modalità di esercizio della propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile in modo che siano assicurati i principi dell’azione amministrativa di cui all’art. 51 dello Statuto della Regione Puglia.
4. L’ARPAL – Puglia svolge le attività che le sono affidate dalle leggi statali e regionali.
5. In particolare, è compito dell’Agenzia:
 - a) garantire il raccordo con l’ANPAL di cui all’articolo 4 del d.lgs. 150/2015;
 - b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;
 - c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all’articolo 2 comma 1 del d.lgs. 150/2015;
 - d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l’accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell’albo dei soggetti

accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;

e) attuare gli standard qualitativi regionali di cui alla lettera c), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;

f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;

g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro, ivi compresi la mediazione dei conflitti collettivi e gli esami congiunti previsti dalle norme in materia di gestione delle eccedenze di personale, coordinandone l'attività;

h) proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;

i) organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti dai soggetti pubblici e privati accreditati;

j) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;

k) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;

l) promuovere e attuare interventi in materia di politiche attive per il lavoro anche nei confronti dei lavoratori stranieri finanziati anche con risorse comunitarie;

m) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e, in generale, tesi a favorire la diffusione dell'istituto;

n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;

o) svolgere funzioni di supporto all'osservatorio del mercato del lavoro;

p) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro; q)

supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;

r) redigere la relazione annuale dell'attività da presentare alla Giunta regionale.

6. Compiti e attività gestionali ed esecutive ulteriori rispetto a quelle previste dalle leggi, purché rientranti nelle attribuzioni regionali in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, possono essere affidate all'ARPAL – Puglia con deliberazione della Giunta Regionale.

7. Nel rispetto delle direttive europee e della normativa nazionale e regionale, l'ARPAL – Puglia promuove la personalizzazione dei servizi, l'approccio preventivo e universalistico e l'accessibilità generalizzata a tutte le categorie di interventi, con l'obiettivo di favorire la più ampia inclusione nel mondo del lavoro e di contrastare ogni forma di discriminazione.

Articolo 2

Sede e articolazioni territoriali

1. L'ARPAL – Puglia ha sede legale e amministrativa in Bari.

2. L'ARPAL – Puglia svolge le proprie attività anche per il tramite delle strutture operative decentrate, articolate per ambiti territoriali e denominate "Centri per

l'Impiego", di cui all'articolo 11, comma 1, lett. , del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e all'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 29.

Articolo 3

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore Generale e il Revisore Unico.
2. Gli organi dell'ARPAL – Puglia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. In nessun caso la durata in carica potrà essere complessivamente superiore a sei anni.

Articolo 4

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAL – Puglia ed esercita i propri poteri che gli sono riconosciuti dalla legge e dallo Statuto al fine di dare attuazione alle strategie e agli indirizzi decisi dalla Giunta Regionale.
2. Sono compiti del Direttore Generale:
 - a) l'adozione e attuazione del Piano annuale e del Piano triennale delle attività dell'ARPAL;
 - b) l'adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'ARPAL;
 - c) l'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
 - d) l'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'ARPAL;
 - e) l'organizzazione complessiva delle attività dell'ARPAL nonché l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza;
 - f) la proposta di Piano triennale dei fabbisogni di personale, indicante la consistenza della dotazione organica; Il numero, l'inquadramento e le mansioni del personale da reclutare; le tipologie dei rapporti da instaurare; le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso.
 - g) la cura dei rapporti interistituzionali e il raccordo operativo con amministrazioni ed enti pubblici;
 - h) la redazione della relazione annuale sulle attività dell'ARPAL da presentare alla Giunta regionale.
3. Il Direttore Generale, inoltre:
 - a) organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione all'Agenzia;
 - b) attribuisce gli incarichi dirigenziali;
 - c) sulla base dei piani di cui al precedente comma 2, lettera a), organizza l'attività dell'ARPAL assegnando a ciascun dirigente gli obiettivi di gestione e distribuendo coerentemente le risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - d) coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - e) procede alla valutazione annuale dei dirigenti.

Articolo 5

Nomina del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina altresì le modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza in materia di diritto del lavoro, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i direttori di dipartimento dell'amministrazione regionale.
2. Nella delibera di nomina, la Giunta regionale stabilisce altresì l'ammontare della retribuzione e delle eventuali ulteriori voci e indennità spettanti al direttore generale. A tal fine, il direttore generale è equiparato ai direttori di dipartimento di cui al d.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443, e successive modifiche e integrazioni.
3. La Giunta regionale può disporre la revoca dell'incarico di direttore generale nei casi previsti dalla legge.
4. Il Direttore Generale occupa una posizione dirigenziale di livello generale e il relativo rapporto è instaurato mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato con la Regione Puglia. L'incarico è incompatibile con altre attività professionali.
5. Il Direttore Generale dura in carica tre anni e può essere confermato una volta sola;
6. Il Presidente della Giunta regionale può nominare con proprio decreto un Commissario Straordinario al fine di completare le procedure per rendere operativa l'agenzia. Al Commissario Straordinario sono attribuiti i poteri ed i compiti previsti per il Direttore Generale.

Articolo 6 **Revisore Unico**

1. Il Revisore Unico vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Agenzia ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Il Revisore Unico, in particolare:
 - a) verifica la regolare tenuta della contabilità ed esamina prima della loro adozione gli atti del bilancio di previsione, le relative variazioni ed assestamenti, il rendiconto generale;
 - b) redige una relazione di accompagnamento al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al rendiconto generale, esprimendo eventuali osservazioni;
 - c) riferisce tempestivamente al Direttore dell'Agenzia sulle eventuali irregolarità riscontrate in sede di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo;
 - d) formula rilievi e proposte per conseguire miglioramenti di produttività e di efficienza di gestione;
 - e) può chiedere al Direttore notizie sull'andamento dell'Agenzia e l'accesso ad atti e documenti utili allo svolgimento del mandato;
 - f) fornisce al Direttore, su sua richiesta, elementi e valutazioni tecniche utili ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo.
3. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, che ne stabilisce il compenso secondo i parametri fissati con decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140), ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

4. Il revisore unico dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

Articolo 7 **Dirigenti**

1. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite dal Direttore Generale dell'Agenzia con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione dell'Agenzia.
2. I dirigenti sono responsabili dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa anche sotto il profilo della tempestività e dell'economicità di gestione.
3. In particolare, i dirigenti:
 - a) formulano proposte e pareri al Direttore Generale;
 - b) formulano parere preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti;
 - c) provvedono all'attuazione dei progetti e delle gestioni assegnati dal Direttore, tramite l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa;
 - d) coordinano e controllano l'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - e) gestiscono il personale e le risorse finanziarie e strumentali assegnate nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, conferiscono gli incarichi, previsti dalla contrattazione collettiva e comunque denominati, che comportino l'attribuzione di responsabilità al personale privo di qualifica dirigenziale;
 - f) svolgono tutti gli altri compiti ad essi affidati o delegati dal Direttore Generale.
4. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di una struttura dirigenziale svolgono, su incarico del Direttore Generale, funzioni ispettive, di consulenza, di studio e ricerca.

Articolo 8 **Personale**

1. In attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dell'articolo 51 dello Statuto regionale, l'Agenzia svolge le proprie attività con personale alle proprie dirette dipendenze. L'impiego di personale distaccato o comandato è limitato quantitativamente e circoscritto temporalmente. In via assolutamente eccezionale e al solo fine di evitare interruzioni nell'erogazione dei servizi, l'ARPAL – Puglia può avvalersi per lo svolgimento delle proprie attività degli uffici dell'amministrazione regionale.
2. Il rapporto di impiego alle dipendenze dell'Agenzia è regolato dalla legge statale e, nei limiti dalla stessa stabiliti, dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
3. L'ARPAL – Puglia instaura relazioni sindacali improntate a correttezza e buona fede.

Articolo 9 **Atto di organizzazione**

1. Con atto generale di organizzazione adottato dal Direttore Generale e approvato dalla Giunta Regionale ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12 della legge regionale 29

giugno 2018, n. 29, l'ARPAL – Puglia definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individua gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi.

Articolo 10 **Risorse finanziarie**

1. L'ARPAL – Puglia dispone delle seguenti risorse finanziarie:
- a) trasferimenti statali, anche ulteriori rispetto a quelli direttamente connessi all'attribuzione alla Regione Puglia delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro;
 - b) trasferimenti regionali;
 - c) corrispettivi pagati da soggetti privati e pubblici per l'erogazione di servizi nonché qualsiasi forma di contributo o finanziamento utile al perseguimento degli scopi istituzionali.

Articolo 11 **Bilanci e contabilità**

1. L'Agenzia adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale e redige i documenti di bilancio in conformità agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile in materia di bilancio. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. Il bilancio di esercizio è approvato dalla Giunta Regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
2. Il Direttore Generale adotta entro il 31 ottobre di ogni anno e li trasmette alla Giunta Regionale per l'approvazione:
- a) il Piano triennale delle attività e il Piano annuale economico e finanziario attuativo. Il Piano annuale, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo, tiene conto dei ripiani di eventuali perdite di esercizio;
 - b) il bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'Agenzia.

Articolo 12 **Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito da diritti di proprietà e di godimento su beni mobili e immobili.
2. I corrispettivi della vendita di beni immobili è vincolato al finanziamento degli investimenti.

Articolo 13 **Pubblicità degli atti**

1. Per la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti l'Agenzia istituisce un apposito albo presso la sede legale nonché un'apposita sezione all'interno del proprio sito telematico istituzionale.
2. Gli atti sono pubblicati in ordine cronologico e affissi, salva diversa indicazione, per almeno dieci giorni consecutivi.

Articolo 14
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, approvato dalla Giunta Regionale, entra in vigore una volta assolte le forme di pubblicità previste dall'ordinamento per la validità delle deliberazioni della Giunta medesima.